MOZIONE

Sospendere tutte le procedure di naturalizzazione agevolata di competenza cantonale

del 18 febbraio 2008

Il diritto vigente sulla cittadinanza si fonda su due leggi basilari: la Legge federale, che vale quale diritto superiore, e la Legge cantonale che è di competenza del Gran Consiglio.

Diritto federale

La concessione della cittadinanza a livello federale è regolata dall'articolo 26 e seguenti, dove si specificano le condizioni e i campi d'applicazione federale.

RS 141.0 Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera Art. 26 Condizioni

¹La naturalizzazione agevolata è accordata se il richiedente:

- a. è integrato in Svizzera;
- b. si conforma all'ordinamento giuridico svizzero;
- c. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Tale articolo si applica però solo a:

Art. 27 Coniuge di un cittadino svizzero

Art. 28 Coniuge di uno Svizzero dell'estero

Art. 29 Cittadinanza svizzera ammessa per errore

Art. 30 Minorenne apolide

Art. 31 Figlio di un genitore naturalizzato

Art. 31b Figlio di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera

La Legge federale prevede pure la possibilità di revoca, fissata all'articolo 48, con queste condizioni:

L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

La Legge federale permette poi ai Cantoni di legiferare ulteriormente nel concedere la cittadinanza in maniera agevolata.

Diritto cantonale

La Legge cantonale ticinese ha ripreso la possibilità di estendere la procedura agevolata ad altre categorie di cittadini stranieri residenti in Ticino.

1.2.1.1: L sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) - 8 novembre 1994

Capitolo II - Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione B. Stranieri

I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale Art. 23

L'acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell'attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l'art. 24.

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale Art. 24 A livello procedurale, il diritto cantonale prevede nel regolamento d'applicazione:

1.2.1.1.1: R della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) - 10 ottobre 1995

B. Stranieri

Art. 19

¹Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall'art. 5.

²Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall'art. 6 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio di vigilanza sullo stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.

³Rilasciata l'autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall'art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

Motivazioni

Il popolo svizzero e i cittadini ticinesi hanno più volte respinto (1994 e 2004) la modifica della Legge federale, che prevedeva l'estensione del diritto in materia di concessione della cittadinanza in via agevolata.

Uno dei motivi di questa avversione è che un atto politico, espresso dagli organi istituzionali della comunità locale (i legislativi comunali e cantonali), viene trasformato in semplice atto burocratico e amministrativo. Una scelta che dovrebbe essere fondata sulla percezione da parte della comunità per quanto attiene all'integrazione dei richiedenti viene stravolta procedendo con una pratica automatica di concessione. Infatti, il diritto cantonale prevede che il Comune di residenza del richiedente motivi la sua decisione solo in caso negativo; ma questa motivazione non è vincolante.

Questo automatismo ormai instaurato nella pratica cantonale ticinese non permette più la verifica approfondita sui richiedenti. I controlli sono superficiali e soprattutto le verifiche a livello di ordine pubblico (comportamenti socialmente pericolosi ma non di rilevanza penale, tendenze a violenza ed estremismo) non vengono verificati.

Per questi motivi, il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi chiede che:

- si sospenda (moratoria) l'applicazione degli artt. 23 e 24 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (naturalizzazione agevolata), in modo da:
- a) approntare misure che verifichino la reale integrazione dei richiedenti;
- b) coinvolgere nelle procedure gli organi istituzionali delle comunità in maniera vincolante;
- c) controllare realmente la non pericolosità dei richiedenti.

Per il gruppo della Lega dei Ticinesi: Norman Gobbi

¹Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

²La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato. 10)

³Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda, dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16 cpv. 1.

⁴Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. 11)